

**ACCORDO**

**SUI DIRITTI  
DI PARTECIPAZIONE**

**DEI LAVORATORI DI ALLIANZ SE**

**INDICE:**

PREAMBOLO .....	4
<b>PARTE A: Consiglio Azendale SE .....</b>	<b>7</b>
1. Ambito di validità e competenze .....	7
2. Composizione, <i>membership</i> e ripartizione die seggi .....	8
3. Riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.....	12
4. Comitato di Gestione .....	13
5. Altri comitati .....	15
6. Informazione e consultazione nelle riunioni ordinarie .....	15
7. Informazione e consultazione in circostanze straordinarie ....	17
8. Diritto d'iniziativa.....	18
9. Condizioni di lavoro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.....	18
10. Divieto di discriminazione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori .....	21
11. Tutela contro il licenziamento .....	21
12. Segretezza .....	21
13. Varie .....	22
<b>PARTE B: Co-determinazione.....</b>	<b>24</b>
1. Ambito di applicazione.....	24
2. Composizione paritetica dell'Organo di Vigilanza.....	24
3. Procedimento per elaborare la proposta per la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori da parte dell'assemblea generale di Allianz SE.....	24
4. Durata del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori .....	27

5. Diritti dei Rappresentanti dei Lavoratori.....	27
6. Vice-presidente dell'organo di vigilanza.....	28
7. Informazione dell'organo di vigilanza.....	29
8. Membro dell'organo direttivo responsabile per "Area lavoro e questioni sociali" .....	29
<b>TEIL C: Disposizioni finali.....</b>	<b>30</b>
1. Durata.....	30
2. Ripresa delle negoziazioni.....	31
3. Diritto tedesco, lingua, conciliazione di controversie e foro competente.....	31
<b>Allegato 1: Elenco terminologico .....</b>	<b>33</b>
<b>Allegato 2.6: Ripartizione dei seggi nella prima Rappresentanza Europea dei Lavoratori di Allianz SE.....</b>	<b>34</b>

## **PREAMBOLO**

### **1. Preambolo – Allianz SE**

- (A) La Allianz Aktiengesellschaft ("Allianz AG"), nel contesto della fusione transnazionale con la Ras Holding S.p.A. (precedentemente: RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ Società per Azioni, "RAS"), assumerà, quale prima grande società quotata in borsa, la forma giuridica di Società Europea (Societas Europea, SE). Per il Gruppo Allianz, tale fusione rappresenta un passo importante per il consolidamento e l'ampliamento della propria posizione di leader internazionale nei servizi finanziari con il mercato base in Europa.
- (B) Le potenzialità economiche e strategiche derivanti da tale operazione potranno giovare pienamente al rafforzamento del Gruppo Allianz soltanto se saranno onorati responsabilmente tutti gli obblighi - quelli già esistenti e quelli risultanti dalla costituzione della Allianz SE - nei confronti dei lavoratori nelle singole società del Gruppo. Pertanto la costituzione della Allianz SE è supportata anche dalla convinzione, che il successo economico dell'impresa sia strettamente legato all'impegno e alla soddisfazione dei suoi lavoratori.
- (C) Presupposto per questo è uno stretto dialogo tra la Direzione aziendale ed i Rappresentanti dei Lavoratori e le loro associazioni sindacali. Punto focale del dialogo sono i lavoratori nelle varie imprese, poiché saranno loro a creare la base sostenibile per il successo e la forza economica della società.
- (D) Il Gruppo Allianz, pertanto, ha deciso di promuovere e di rafforzare questo dialogo e di garantire una rappresentanza efficace di tutti i suoi lavoratori a livello europeo.
- (E) Con questo spirito, il Gruppo Allianz riconosce la costituzione di rappresentanze di lavoratori nelle società del gruppo e la loro cooperazione con le associazioni sindacali.

- (F) Allo stesso tempo, il Gruppo Allianz riconosce espressamente i seguenti obiettivi:
- (1) Promuovere le pari opportunità a tutti i livelli della Società. Le differenze per origine geografica, sesso, razza, età, nonché di esperienze di vita tra i lavoratori contribuiranno all'evoluzione della Società solamente ove pari trattamento, pari opportunità ed integrazione siano considerati come valori essenziali (principio di non discriminazione = diversity).
  - (2) Promuovere attivamente una formazione permanente tra i lavoratori.
  - (3) Provvedere ad una attiva tutela del lavoro e della salute nel posto di lavoro con l'obiettivo di superare gli standard vigenti. A tal fine, la cooperazione con le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni sindacali di grande importanza.
  - (4) Riconoscere come uno dei fattori essenziali dell'attività imprenditoriale la sostenibilità e la tutela dell'ambiente.
  - (5) Rispettare e dare attuazione alle norme principali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nonché ai Global Impact Principles e alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Ne fanno parte, p.es. le dichiarazioni dell'ILO:
    - (a) in merito alla libertà di associazione e al diritto alla contrattazione collettiva;
    - (b) in merito al divieto di lavoro forzato e minorile; e
    - (c) in merito al divieto alla discriminazione nell'impiego e nella professione.
- (G) Nello spirito degli obiettivi sopra esposti, e sulla base della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee ad integrazione dello Statuto della Società Europa in merito alla partecipazione dei lavoratori (Direttiva 2001/86/CE dell'8/10/2001) e sulla base della legge di partecipazione nella SE (German SE Participation Act, "SEBG") viene stipulato il seguente Ac-

cordo in merito alla partecipazione dei lavoratori sulla costituzione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e la co-determinazione nell'organo di vigilanza della SE.

- (H) Contenuto essenziale degli accordi sono i diritti di informazione, di consultazione e di co-determinazione dei lavoratori della Allianz SE; per volontà delle parti contraenti, la partecipazione e la co-determinazione ai sensi del presente accordo riguarderà espressamente gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), nonché la Svizzera.
- (I) Allianz SE garantirà la conoscenza e il rispetto, da parte dei membri della Direzione nel Gruppo Allianz - ed in particolare da parte dei responsabili del personale nelle varie società -, dei diritti di informazione e di partecipazione dei lavoratori e dei loro organi di rappresentanza.
- (J) Allo stesso tempo, l'Accordo costituisce la base per una leale cooperazione tra i Rappresentanti dei Lavoratori e le loro organizzazioni sindacali e i membri della direzione del Gruppo Allianz, a beneficio dei lavoratori e delle imprese.
- (K) Le parti contraenti concordano sul fatto che, oltre alla Rappresentanza Europea dei Lavoratori, non sarà costituito alcun altro organo europeo di rappresentanza dei lavoratori che abbia diritto di informazione e consultazione in merito a questioni transnazionali.
- (L) L'Accordo raggiunto non pregiudicherà né l'indipendenza della direzione delle singole società europee del Gruppo Allianz, né i diritti di partecipazione e di co-determinazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle singole imprese europee che rispetteranno comunque le disposizioni nazionali. Fatto salvo quanto sopra, le parti contraenti convengono di utilizzare al massimo tutte le possibilità a loro disposizione al fine di raggiungere gli obiettivi comuni e di dar seguito, a tutti i livelli, ai diritti e agli obblighi derivanti dall'Accordo.
- (M) Questo Accordo dovrà evolversi mediante integrazioni e miglioramenti. Allianz SE e la Rappresentanza Europea dei Lavoratori, pertanto, si incontro-

ranno regolarmente per verificare il raggiungimento degli obiettivi comuni fissati nel Preambolo.

## **PARTE A: Rappresentanza Europea dei Lavoratori**

### **1. Ambito di validità e competenze**

#### **1.1 Ambito di validità**

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori è una rappresentanza dei Lavoratori di Allianz SE e delle sue filiali ai sensi di § 2 comma 3 SEBG ("filiali") con sede negli Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti allo SEE e in Svizzera ("**Gruppo Allianz**"), laddove questi ("**Lavoratori di Allianz**") svolgano la loro attività in detti paesi ("**Paesi Coinvolti**"). Non sono considerati Lavoratori di Allianz i lavoratori dipendenti dalle affiliate al Gruppo Allianz, di cui il Gruppo Allianz detiene una partecipazione esclusivamente a scopo di investimento ("**private equity investment**"). Ai fini di questo Accordo, per *private equity investment* si intende la partecipazione ad una società o ad un gruppo di società allo scopo di investimento e con l'unico obiettivo di una rivendita a breve o medio termine.

#### **1.2 Competenza**

Ai sensi delle disposizioni che seguono, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori è competente per la partecipazione dei Lavoratori di Allianz nelle questioni interne al Gruppo Allianz che investano almeno due Paesi Coinvolti, o che vadano oltre i poteri degli organi competenti delle Società del Gruppo Allianz a livello di singolo Stato ("**questioni transnazionali**"). Tale competenza si estende anche all'informazione nei confronti di lavoratori occupati presso aziende o unità produttive del Gruppo Allianz dislocalizzati verso Paesi non Coinvolti.

#### **1.3 Competenza dietro autorizzazione**

In merito alle questioni transnazionali, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori potrà essere autorizzato dagli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori dei Paesi Coinvolti ad esercitare eventuali loro diritti di negoziazione e di co-determinazione, fin dove non vi siano state obiezioni da parte della direzione delle filiali dei Paesi Coinvolti e non vi siano contrasti con le leggi nazionali.

## 2. **Composizione, *membership* e ripartizione dei seggi**

### 2.1 Composizione

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori è composta dai Rappresentanti Nazionali, dal Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico (punto 2.2) e dai Rappresentanti d'Impresa (punto 2.3).

### 2.2 Rappresentante Nazionale e Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico

Nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori, i Lavoratori di Allianz dei Paesi Coinvolti con almeno 100 Lavoratori di Allianz sono rappresentati da un lavoratore dipendente del Gruppo Allianz nel paese che egli rappresenterà ("**Rappresentante Nazionale**").

La Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia nonché l'Estonia, la Lettonia e la Lituania avranno un rappresentante comune ("**Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico**"). Il Rappresentante Nazionale ovv. il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico rappresenterà gli interessi di tutti i lavoratori Allianz del suo paese ovv. della sua regione.

### 2.3 Rappresentante d'Impresa

Laddove Allianz SE o una sua filiale in un Paese Coinvolto abbia più di 2.000 dipendenti, i lavoratori avranno diritto ad un ulteriore rappresentante tra questi lavoratori ("**Rappresentante d'Impresa**"). Per ogni ulteriore unità di almeno 15.000 dipendenti, Allianz SE ovv. la filiale avrà un ulteriore Rappresentante d'Impresa che farà riferimento a detta unità di almeno 15.000 dipendenti.

### 2.4 Determinazione del numero dei Lavoratori di Allianz per la ripartizione dei seggi

Fatto salvo il disposto del punto 2.6, per la presenza di un Rappresentante di Paese (punto 2.2) o di una Rappresentante d'Impresa (punto 2.3.) si farà riferimento al numero dei Lavoratori di Allianz presenti alla fine dell'anno d'esercizio di Allianz SE in ciascun paese ovv. impresa. Per la determinazione del numero dei Lavoratori di Allianz, si farà riferimento – ove possibile - ai dati pubblicati (in particolare ai rapporti annuali) di Allianz SE, del Gruppo Allianz, ovv. delle altre imprese del Gruppo Allianz, che dovranno essere comunicati al Comitato di Gestione (punto 4) dalla direzione di Allianz SE.

Qualora necessario, entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio, la composizione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori dovrà essere adeguata. Per la nomina o l'elezione di un nuovo Rappresentante Nazionale o d'Impresa si applica quanto previsto al punto 2.5.

Per il primo mandato (per mandato v. punto 2.8) l'Italia avrà – indipendentemente dai regolamenti precedenti – due rappresentanti ed un Rappresentante d'Impresa nell'organo di rappresentanza dei lavoratori della SE.

#### 2.5 Nomina o elezione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori; designazione

I Rappresentanti Nazionali e i Rappresentanti d'Impresa saranno designati secondo i procedimenti previsti nei Paesi Coinvolti per la nomina o l'elezione dei membri dell'organo di rappresentanza secondo i disposti di legge ai sensi dell'Allegato ad Art. 7 della Direttiva 2001/86/CE, salvi diversi disposti del presente Accordo. Laddove previsto dalle disposizioni nazionali di legge nei Paesi Coinvolti, le organizzazioni sindacali parteciperanno alla nomina o all'elezione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori. In assenza di disposizioni di legge in un Paese Coinvolto per la nomina o l'elezione di un membro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori si applicheranno le disposizioni nazionali del Paese Coinvolto per l'elezione del rappresentante della Delegazione Speciale di Negoziazione.

Il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico è eletto dalle rappresentanze dei lavoratori nei paesi da lui rappresentati. Qualora, entro 10 settimane, non abbia luogo alcuna elezione, questi sarà eletto direttamente dai

lavoratori da lui rappresentati. Per il primo Rappresentanza Europea dei Lavoratori il termine di dieci settimane decorre dalla data della comunicazione, da parte della direzione della società alla Delegazione Speciale di Negoziazione, dell'avvenuta iscrizione della Allianz SE nel registro del commercio presso la pretura di Monaco di Baviera; per i successivi Consigli Aziendali SE il termine decorrerà dall'inizio del quarto mese prima della scadenza regolare del mandato, in caso di cessazione anticipata dall'incarico, dalla cessazione dell'incarico stesso. I Rappresentanti della Svizzera (Rappresentanti Nazionali e Rappresentanti d'Impresa) saranno nominati dal Comitato di Gestione su proposta della direzione delle filiali del Gruppo Allianz in Svizzera (punto 4). In caso di modifica delle basi per le rappresentanze aziendali dei Lavoratori di Allianz in Svizzera la direzione di Allianz SE ed il Comitato di Gestione (punto 4) troveranno un accordo su un procedimento adeguato per la designazione dei rappresentanti della Svizzera.

I nomi dei membri nominati o eletti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori saranno comunicati tempestivamente alla direzione di Allianz SE (designazione).

## 2.6 Ripartizione iniziale dei seggi

Sulla base di quanto previsto ai punti 2.2 e 2.3, la ripartizione iniziale dei seggi della Rappresentanza Europea dei Lavoratori al momento della firma del presente Accordo è quella riportata nell'**Allegato 2.6**.

## 2.7 Sostituti

Per ciascun membro sarà designato un sostituto, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.5.

## 2.8 Durata del mandato

Il mandato inizierà alla data dell'insediamento della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, per il quale è stato conferito il mandato. La durata ordinaria del mandato è di quattro anni e cesserà con la data dell'insediamento della nuova Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

Sono consentite rielezioni o ri-nomine.

Il mandato decadrà anticipatamente, salvi altri casi previsti nel presente Accordo e per legge (incluse le disposizioni di legge nazionali):

- a) per dimissione;
- b) per il Rappresentante Nazionale, in caso di adeguamento della ripartizione dei seggi come da punto 2.4, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza stipula di un nuovo contratto di lavoro con una società del Gruppo Allianz nel paese da questi rappresentato. Quanto sopra si applica per analogia per il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico;
- c) per il Rappresentante d'Impresa, in caso di adeguamento della ripartizione dei seggi come da punto 2.4, oppure in caso di scissione dell'azienda dal Gruppo Allianz, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro del gruppo Allianz nel paese in cui questi rappresenta la sua impresa.

Il membro sostituto, nominato o eletto, del membro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori cessato anticipatamente dalle sue funzioni, subentrerà allo stesso per il periodo di mandato residuo, salve le cessazioni in seguito all'adeguamento dei seggi come da b) o c).

## 2.9 Contestazione della nomina o dell'elezione; rivendicazione di nullità

La nomina o l'elezione di un membro, o del suo sostituto, della Rappresentanza Europea dei Lavoratori può essere contestata in caso di violazione delle norme essenziali per la nomina o l'elezione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori se non è stata effettuata alcuna rettifica, salvi i casi in cui tale violazione non abbia modificato o influenzato il risultato dell'elezione o della nomina. Hanno facoltà di contestazione i soggetti citati al § 37 comma 1 frase 2 SEBG, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori e la direzione di Allianz SE. La contestazione dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione del risultato della nomina o dell'elezione; nessuna scadenza è prevista per la rivendicazione di nullità.

Foro competente è esclusivamente la Pretura del Lavoro di Monaco di Baviera.

#### 2.10 Convocazione della riunione d'insediamento

Dopo la designazione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori (punto 2.5), la Direzione di Allianz SE convocherà tempestivamente la riunione d'insediamento della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

### 3. **Riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori**

#### 3.1 Riunioni ordinarie

Le riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori avranno luogo due volte all'anno ("**riunioni ordinarie**"); una delle due riunioni avrà luogo in coda all'assemblea generale di Allianz SE.

#### 3.2 Riunioni straordinarie

Le riunioni straordinarie della Rappresentanza Europea dei Lavoratori potranno essere convocate dal Comitato di Gestione previa consultazione con la Direzione di Allianz SE. Il numero complessivo delle riunioni – ordinarie e straordinarie – non dovrebbe essere superiore a quattro nell'anno solare.

#### 3.3 Partecipazione della direzione di Allianz SE

I rappresentanti della direzione di Allianz SE parteciperanno alle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, laddove previsto nel presente Accordo – in particolare ai punti 6 e 7 – oppure dietro richiesta della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

#### 3.4 Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE

I Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE parteciperanno a determinate riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori su invito di quest'ultimo.

### 3.5 Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali europee

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori ha facoltà di invitare alle proprie riunioni fino a due rappresentanti delle organizzazioni sindacali europee, sempre che tali organizzazioni sindacali abbiano una loro rappresentanza nel Gruppo Allianz.

### 3.6 Diritto alla convocazione di esperti

Ove necessario all'adempimento delle proprie funzioni, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori, previa comunicazione alla Direzione di Allianz SE, potrà convocare degli esperti in determinate materie all'ordine del giorno, anche dei rappresentanti di organizzazioni sindacali. I costi saranno a carico di Allianz SE.

### 3.7 Carattere "non pubblico" delle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori

Le riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori non sono pubbliche.

## 4. **Comitato di gestione**

### 4.1 Composizione

Il Comitato di Gestione ("**Comitato di Gestione**") è composto da un presidente (presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori), due vice-presidenti (vice-presidenti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori) e due membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Il Comitato di Gestione sarà composto da membri che rappresentino i lavoratori di almeno tre Paesi Coinvolti.

### 4.2 Competenze

Parte delle competenze del Comitato di Gestione sono in particolare:

- a) la preparazione ed il *follow-up* delle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori;

- b) il ricevimento e l'inoltro delle informazioni dalla direzione di Allianz SE, in particolare nell'ambito dell'informazione e della consultazione di cui ai punti 6 e 7 di questo Accordo;
- c) l'esercizio di ogni altra funzione delegata al Comitato di Gestione dal Rappresentanza Europea dei Lavoratori;
- d) la rappresentanza di Paesi Coinvolti che, in base al presente Accordo, non sono rappresentati nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

#### 4.3 Amministrazione e rappresentanza

Il Comitato di Gestione amministrerà e rappresenterà la Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Il Comitato di Gestione è rappresentato dal presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori (vedi punto 4.2.) o, in caso di impedimento, da uno dei vice-presidenti, salva diversa decisione del Comitato di Gestione. Questa disposizione si applica per analogia per il ricevimento delle dichiarazioni da presentare alla Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

## **5. Altri Comitati**

### **5.1 Principio**

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori ha il diritto di creare altri comitati in aggiunta al Comitato di Gestione.

### **5.2 Consultazione di soggetti estranei**

Qualora necessario per l'adempimento ai compiti del comitato e dietro accordo con il Comitato di Gestione potranno essere consultati dei soggetti estranei per reperire informazioni specifiche.

## **6. Informazione e consultazione nelle riunioni ordinarie**

### **6.1 Principio**

Nelle riunioni ordinarie (punto 3.1) la Direzione di Allianz SE è tenuta ad informare e consultare la Rappresentanza Europea dei Lavoratori sulla situazione e sulle prospettive degli affari del Gruppo Allianz, con presentazione in tempi utili dei relativi documenti. I documenti necessari sono in particolare:

- a) il rapporto annuale del Gruppo Allianz in versione tedesca ed inglese;
- b) l'ordine del giorno di tutte le riunioni dell'organo di vigilanza di Allianz SE, laddove si tratti di questioni soggette all'obbligo di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo;
- c) copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale di Allianz SE in lingua tedesca e inglese.

I documenti possono essere forniti in formato elettronico.

## 6.2 Esempi in materia di informazione e consultazione

Ai sensi del punto 6.1, parte dell'evoluzione e delle prospettive degli affari sono, in particolare:

- a) la struttura nonché la situazione economica e finanziaria del Gruppo Allianz;
- b) le previsioni di sviluppo degli affari, della produzione e delle vendite;
- c) la situazione e le previsioni sulla situazione occupazionale;
- d) investimenti (programmi di investimento);
- e) cambiamenti sostanziali nell'organizzazione;
- f) l'introduzione di nuove procedure di lavoro e di produzione;
- g) dislocalizzazione di aziende, di attività, di unità produttive e dislocalizzazione della produzione;
- h) fusione con, o scissione da, imprese o aziende;
- i) il ridimensionamento o la chiusura di imprese, aziende o unità produttive;
- j) licenziamenti collettivi.

## **7. Informazione e consultazione in caso di circostanze straordinarie**

### **7.1 Principio**

In caso di circostanze straordinarie con effetti notevoli sugli interessi dei lavoratori, la direzione di Allianz SE è tenuta ad fornire ampia informazione ed a consultare tempestivamente il Comitato di Gestione, nonché i Rappresentanti Nazionali e d'Impresa direttamente interessati da tali circostanze straordinarie – e, se del caso, il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico -, presentando i relativi documenti. L'informazione e la consultazione sarà effettuata dalla direzione in tempo utile, in modo da consentire alla stessa direzione di prendere in considerazione, al momento della decisione, anche la posizione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Qualora, in casi eccezionali, la legge imponga alla Società di provvedere a pubblicazione anticipata, il Comitato di Gestione sarà informato contemporaneamente sulle circostanze e sul contenuto della pubblicazione. Se la Direzione Aziendale decide di non agire in conformità con le prese di posizione del Comitato di Gestione ne informerà tempestivamente il Comitato di Gestione, il quale ha il diritto di confrontarsi nuovamente a breve termine con la direzione aziendale sulla circostanza straordinaria con l'obiettivo di trovare un accordo. Se l'informazione e la consultazione avvengono nel corso di una riunione del Comitato di Gestione, hanno diritto di partecipare alla stessa i Rappresentanti Nazionali o d'Impresa direttamente interessati nonché, se del caso, il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico.

### **7.2 Esempi di circostanze straordinarie**

Sono da considerarsi circostanze straordinarie, in particolare:

- a) la dislocalizzazione o il trasferimento di imprese, aziende o rilevanti unità delle stesse;
- b) la chiusura di imprese, aziende o rilevanti unità delle stesse;
- c) la fusione, la trasformazione o la scissione di imprese o aziende con conseguenze di rilievo sugli interessi dei lavoratori;
- d) i licenziamenti collettivi.

## **8. Diritto di iniziativa**

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori e la direzione di Allianz AG possono prendere le necessarie iniziative riguardo a misure transnazionali relative ai Paesi Coinvolti, al fine di definire le linee guida nelle seguenti materie:

- a) pari opportunità;
- b) tutela del lavoro e della salute;
- c) protezione dati;
- d) piani di formazione e aggiornamento.

## **9. Condizioni di lavoro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori**

### **9.1 Generalità**

La direzione di Allianz SE garantisce delle condizioni di lavoro per la Rappresentanza Europea dei Lavoratori conformi alle disposizioni che seguono sin dove queste siano necessarie per il regolare adempimento alle sue funzioni. La direzione di Allianz SE e la Rappresentanza Europea dei Lavoratori rispetteranno il disposto dell'economicità entro i termini degli standard di Allianz.

Laddove ritenuto opportuno dalla Rappresentanza Europea dei Lavoratori e dalla direzione di Allianz SE, alla fine di un esercizio il Comitato di Gestione e la direzione di Allianz SE elaboreranno un budget preventivo per l'esercizio successivo relativo ai costi per le attività dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, seguendo le consuete procedure. Ove risultino necessari costi ulteriori rispetto al budget previsto, il Comitato di Gestione ne informerà la Direzione di Allianz SE al fine di addivenire ad un accordo in tempi rapidi.

## 9.2 Messa a disposizione di personale e materiali

Ai membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e all'ufficio della stessa saranno messe a disposizione il personale ed il materiale necessari. Ciò comprende anche l'accesso ad un'adeguata infrastruttura di comunicazione (ad esempio, telefono, fax, email, internet ed intranet) e, dietro richiesta, un computer portatile. Il presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori avrà a sua disposizione un assistente per il supporto amministrativo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

## 9.3 Esenzione dal lavoro

Il presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori sarà esentato dalla sua attività lavorativa, fatte salve le relative disposizioni nazionali. I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori saranno esentati dalle loro attività lavorative, senza riduzione della retribuzione, laddove necessario allo svolgimento regolare delle loro funzioni (ciò comprende anche la partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento professionale in conformità a quanto stabilito sub 9.7).

## 9.4 Comunicazione

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori, i membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori nonché il Comitato di Gestione hanno facoltà di informare i Rappresentanti dei Lavoratori del Gruppo Allianz in merito al contenuto ed ai risultati delle procedure di informazione e consultazione, tuttavia nel rispetto dei disposti dei punti 12.2 e 12.3. I lavoratori nei Paesi Coinvolti non rappresentati nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori da un Rappresentante Nazionale o d'Impresa o dal Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico, potranno essere informati dal Comitato di Gestione.

Ove non esistano rappresentanze dei lavoratori in questi Paesi, i lavoratori possono essere informati direttamente dal Comitato di Gestione. In questi casi, i lavoratori del paese in questione comunicheranno al Comitato di Gestione il nominativo del loro referente. I lavoratori occupati in aziende o unità produttive del Gruppo Allianz dislocalizzate in Paesi non Coinvolti,

potranno essere informati, nei termini del presente Accordo, dal Comitato di Gestione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

Per l'informazione, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori ha facoltà di utilizzare la sezione dell'*intranet* di Allianz SE ad esso dedicata, bacheche, *mailing lists* interne già esistenti.

La Rappresentanza Europea dei Lavoratori assicura che gli strumenti di comunicazione messi a sua disposizione non vengano utilizzati in maniera impropria. La Direzione di Allianz SE potrà richiedere la rimozione di affermazioni dal contenuto estraneo alle funzioni e alle competenze della Rappresentanza Europea dei Lavoratori o in contrasto con le leggi.

#### 9.5 Diritto di accesso dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori a tutte le imprese

I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori hanno diritto di accesso a tutte le imprese del Gruppo Allianz che rientrano nell'ambito di validità del presente Accordo, nonché alle aziende ed unità produttive del Gruppo Allianz in Paesi non Coinvolti. La direzione dell'azienda dovrà essere informata prima dell'accesso.

#### 9.6 Traduzioni ed interpreti

I costi necessari per i lavori della Rappresentanza Europea dei Lavoratori includono anche i costi per il servizio di interpretazione durante le riunioni dello stesso, nonché per la traduzione di documenti. Salvo il disposto dei punti 6.1a e 6.1c, interpretazione e traduzioni dovrebbero essere limitate a max. quattro lingue (e cioè le lingue parlate dalla maggior parte dei Lavoratori del Gruppo Allianz nell'ambito di validità del presente Accordo). In caso di documenti voluminosi, la traduzione sarà limitata alle parti essenziali, purché sia assicurata la comprensibilità complessiva.

#### 9.7 Diritto di partecipare a corsi di formazione

Salve le disposizioni nazionali, i membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, previa comunicazione alla Direzione di Allianz SE con indicazione dei relativi costi, hanno il diritto alla partecipazione ad iniziative di

formazione e istruzione che forniscano le conoscenze necessarie per il lavoro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, ivi compresi corsi di lingua inglese e tedesca. Le spese per seminari saranno a carico di Allianz SE.

#### 9.8 Rimborso spese e viaggi

I costi per viaggi ed altre spese per la partecipazione alle riunioni saranno rimborsati. I conteggi saranno effettuati sulla base delle norme locali, in via di principio attraverso l'azienda di appartenenza.

### 10. **Divieto di discriminazione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori**

I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori non dovranno essere favoriti o discriminati a causa della loro attività. Non è premessa alcuna interferenza nello, o impedimento allo, svolgimento delle loro attività.

### 11. **Tutela contro il licenziamento**

Fatto salvo il divieto di discriminazione del punto 10, i membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori sono tutelati contro il licenziamento ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili a loro. Il Comitato di Gestione deve essere informato con un ragionevole preavviso dell'intenzione di licenziare un membro del Comitato Aziendale SE. Sono possibili deroghe, qualora l'attuazione della misura sia legata ad esigenze di decorrenze limitate.

### 12. **Segretezza**

#### 12.1 Obblighi d'informazione

Il dovere d'informazione da parte della direzione di Allianz SE sussiste soltanto fin dove, nel rispetto di criteri oggettivi, non vengano compromessi dei segreti aziendali o commerciali di Allianz SE e delle sue filiali.

## 12.2 Compliance e obbligo alla segretezza

Le *Compliance Rules* di Allianz SE di volta in volta applicabili saranno rispettate da tutti i membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e loro sostituti.

Per la comunicazione di informazioni riservate via email, le parti adopereranno le tecniche crittografiche disponibili.

I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori ed i loro sostituti sono obbligati in particolare a non divulgare o sfruttare alcun segreto aziendale o commerciale di cui siano venuti a conoscenza in seguito alla loro appartenenza alla Rappresentanza Europea dei Lavoratori e che sia stato esplicitamente dichiarato come segreto dalla direzione di Allianz SE. L'obbligo alla segretezza dovrà essere rispettato anche dopo la cessazione dall'incarico nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori. La Rappresentanza Europea dei Lavoratori e la Direzione di Allianz SE provvederanno insieme ad imporre lo stesso obbligo alla segretezza nei confronti di Allianz SE anche agli interpreti e agli esperti chiamati a partecipare alle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori così come previsto al punto 3.6, nonché ad ospiti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e dei suoi comitati come da punto 5.2.

## 12.3 Eccezioni all'obbligo alla segretezza dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori

L'obbligo alla segretezza della Rappresentanza Europea dei Lavoratori di cui al punto 12.2 non si applica nei confronti dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE nonché nei confronti di rappresentanti dei lavoratori obbligati alla segretezza di filiali e imprese del Gruppo Allianz interessati alla questione. Inoltre, l'obbligo alla segretezza della Rappresentanza Europea dei Lavoratori non si applica nei confronti degli interpreti e degli esperti (punto 3.6).

Salva diversa decisione da parte della direzione di Allianz SE in singoli casi motivati, l'obbligo alla segretezza non si applica nemmeno nei confronti di ospiti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e dei suoi comitati così come previsti al punto 5.2.

### **13. Varie**

#### **13.1 Esclusione di un membro**

La Direzione di Allianz SE o la Rappresentanza Europea dei Lavoratori possono presentare richiesta di esclusione di un membro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori per grave violazione degli obblighi di legge alla Pretura del Lavoro di Monaco di Baviera. Con la sentenza esecutiva di esclusione della Pretura del Lavoro decadrà l'incarico del membro.

#### **13.2 Norme nazionali/Partecipazione delle società del Gruppo**

Qualora nella Parte A del presente Accordo venissero istituiti obblighi e diritti in contrasto con le norme nazionali dei Paesi Coinvolti, sarà applicato il diritto nazionale

Laddove nella Parte A del presente Accordo venissero istituiti dei diritti e degli obblighi per il Gruppo Allianz, tali diritti saranno concessi e tali obblighi saranno onorati soltanto fin dove vi sia partecipazione da parte delle società interessate del Gruppo Allianz. La direzione di Allianz SE, tuttavia, promuoverà la partecipazione delle società interessate del Gruppo Allianz.

## **PARTE B: Co-determinazione**

### **1. Ambito di validità**

Ai sensi del § 4 dello Statuto, Allianz SE ha optato per il sistema dualistico, con organo direttivo e organo di vigilanza. Pertanto la Parte B di questo Accordo disciplina la co-determinazione dei Lavoratori di Allianz nel Gruppo Allianz nell'organo di vigilanza di Allianz SE.

### **2. Composizione paritetica dell'organo di vigilanza di Allianz SE**

L'organo di vigilanza di Allianz SE ha una composizione paritetica, e cioè metà dei suoi membri sono nominati dietro proposta dei lavoratori ("**Rappresentanti dei Lavoratori**"). Come da regolamento disposto nello statuto di Allianz SE alla data della firma del presente Accordo, dell'organo di vigilanza fanno parte sei Rappresentanti dei Lavoratori.

### **3. Procedimento per elaborare la proposta per la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori da parte dell'assemblea generale di Allianz SE**

#### **3.1 Principio**

I Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE sono Lavoratori di Allianz ovvero rappresentanti di una organizzazione sindacale rappresentata nel Gruppo Allianz.

#### **3.2 Primo organo di vigilanza di Allianz SE**

I Rappresentanti dei Lavoratori del Primo organo di vigilanza di Allianz SE ("**Primo organo di vigilanza**") saranno nominato dal tribunale e resteranno in carica fino alla conclusione dell'assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio del primo esercizio di Allianz SE, e comunque per non più di tre anni.

I Rappresentanti dei Lavoratori del primo organo di vigilanza e i loro sostituti sono:

nome, cognome	paese rappresentato	sosituto (nome, cognome)
Rolf Zimmermann	Germania	Iris Mischlau-Meyrahn
Claudia Eggert-Lehmann	Germania	Christian Höhn
Margit Schoffer	Germania	Reinhard Walkenhorst
Jörg Reinbrecht	Germania	Hinrich Feddersen
Jean-Jacques Cette	Francia	Claudine Lutz
Geoff Hayward	Regno Unito	Evan Hall

La ripartizione dei seggi dei Rappresentanti dei Lavoratori per il l'organo di vigilanza successivo al primo, e precisamente per l'organo di vigilanza che sarà prevedibilmente costituito dall'assemblea generale di Allianz SE nella primavera 2007, è determinata in questa sede e si compone come segue:

Germania: quattro seggi

Francia: un seggio

Regno Unito: un seggio

### 3.3 Elaborazione della proposta dei Rappresentanti dei Lavoratori

Salve le disposizioni del punto 3.2, la ripartizione dei seggi dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE per Paesi Coinvolti dipenderà dalla quota dei lavoratori dipendenti da Allianz nei singoli Paesi Coinvolti, così come disposto al § 36 SEBG nella versione di volta in volta applicabile. Data di riferimento per il numero di Lavoratori di Allianz è il 30 settembre dell'anno precedente all'assemblea generale ordinaria durante la quale i Rappresentanti dei Lavoratori dovranno essere nominati su proposta dei lavoratori stessi.

Salve diverse disposizioni nel presente Accordo, la designazione per i seggi attribuiti ai Paesi Coinvolti sarà attuata in base alle disposizioni interne ai singoli Paesi Coinvolti. In mancanza di disposizioni interne in merito, La Rappresentanza Europea dei Lavoratori nominerà i Rappresentanti dei Lavoratori del Paese Coinvolto in questione.

Al fine di assicurare una convocazione regolare per l'assemblea generale, la proposta per i Rappresentanti dei Lavoratori da nominare dall'assemblea generale dovrà essere inviata alla direzione di Allianz SE tre mesi prima della data prevista per l'assemblea generale. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori avrà il diritto di designare il Rappresentante dei Lavoratori da designare per il Paese in questione.

Per ciascun Rappresentante dei Lavoratori dovrà essere nominato un sostituto.

#### 3.4 Revoca della designazione, revoca dell'incarico e contestazione

Un Rappresentante dei Lavoratori o un sostituto può essere revocato dal suo incarico prima della scadenza del mandato. Per tale revoca si applicano le relative disposizioni nazionali; in mancanza di tali disposizioni si applica quanto previsto al § 37 SEBG.

L'elezione di un Rappresentante dei Lavoratori potrà essere contestata in caso di violazione rilevante delle disposizioni di diritto elettorale o di eleggibilità o del procedimento elettorale, o in caso di mancata rettifica, salvi in casi in cui la violazione non abbia avuto alcun esito o influenza sul risultato elettorale. Per il diritto alla contestazione si applicano le relative disposizioni nazionali. Avrà diritto alla contestazione anche la Rappresentanza Europea dei Lavoratori nonché la Direzione di Allianz SE. Il ricorso sarà presentato entro un mese dalla delibera di nomina da parte dell'assemblea generale. Unico foro competente è la Pretura del Lavoro di Monaco di Baviera.

#### **4. Durata del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori**

Salvo quanto stabilito al punto 3.2 per il primo organo di vigilanza, il mandato dei membri dell'organo di vigilanza ai sensi del disposto dello statuto di Allianz SE ha durata fino alla conclusione dell'assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina, dove l'anno in cui avviene la nomina non è compreso, comunque non superiore a sei anni. È consentita la ri-nomina.

Una variazione del numero dei lavoratori nel corso del mandato non comporterà alcuna modifica nella ripartizione dei seggi per i Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE, e pertanto non comporterà neanche la cessazione dall'incarico del Rappresentante dei Lavoratori prima della scadenza del mandato.

Il Rappresentante dei Lavoratori nell'organo di vigilanza cesserà invece dalle sue funzioni prima della scadenza del mandato qualora non fosse più attivo nella sua funzione di lavoratore del Gruppo Allianz nel paese da lui rappresentato.

Il sostituto, ove nominato, subentrerà al Rappresentante dei Lavoratori nell'organo di vigilanza in caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione dall'incarico di un membro prima della scadenza del mandato senza che possa subentrare un sostituto, il suo successore per il periodo residuo del mandato del membro cessato sarà designato come disposto al punto 3.3. In tale contesto la ripartizione dei seggi dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE rimarrà invariata rispetto al momento della nomina del membro dell'organo di vigilanza cessato dall'incarico.

#### **5. Diritti dei Rappresentanti dei Lavoratori**

##### **5.1 Principio**

I Rappresentanti dei Lavoratori hanno gli stessi diritti ed obblighi dei rappresentanti degli azionisti nell'organo di vigilanza. Lo stesso vale per gli obblighi alla riservatezza di diritto azionario.

## 5.2 Divieto di discriminazione

I Rappresentanti dei Lavoratori non dovranno essere favoriti o discriminati a causa della loro attività. Non è permessa alcuna interferenza nello, o impedimento allo, svolgimento delle loro attività.

## 5.3 Tutela contro il licenziamento

Fatto salvo il divieto di discriminazione del punto 5.2, i Rappresentanti dei Lavoratori sono tutelati contro il licenziamento ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili. Il Comitato di Gestione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori dovrà essere informato con ragionevole preavviso dell'intenzione di licenziare un Rappresentante dei Lavoratori. Sono possibili deroghe, qualora l'attuazione della misura sia legata ad esigenze di decorrenze limitate.

## 5.4 Altri diritti

I Rappresentanti dei Lavoratori saranno esentati dalla loro attività lavorativa nel Gruppo Allianz, senza riduzione della retribuzione, laddove necessario allo svolgimento regolare delle loro funzioni di Rappresentante dei Lavoratori (inclusa la partecipazione alle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori nonché alle misure di formazione e perfezionamento professionale in conformità a quanto stabilito al seguente comma).

Salve le relative disposizioni nazionali e previa comunicazione alla Direzione di Allianz SE con indicazione dei relativi costi, hanno il diritto alla partecipazione ad iniziative di formazione e istruzione che forniscano le conoscenze necessarie per il lavoro nell'organo di vigilanza di Allianz SE, ivi compresi corsi di lingua inglese e tedesca. Le spese per seminari saranno a carico di Allianz SE.

## **6. Vice-presidente dell'organo di vigilanza**

L'organo di vigilanza eleggerà un presidente e due vice-presidenti tra i suoi membri per tutta la durata del loro mandato nell'organo di vigilanza. Fatto salvo il diritto all'autogoverno dell'organo di vigilanza, il regolamento interno

dell'organo di vigilanza dovrebbe disporre che uno dei vice-presidenti venga eletto su proposta FenteZdei Rappresentanti dei Lavoratori.

#### **7. Informazione dell'organo di vigilanza**

Salve le riserve di approvazione già esistenti dell'organo di vigilanza e gli obblighi di informazione di cui all'art. 41 del regolamento SE, l'organo direttivo, dietro accordo con il presidente dell'organo di vigilanza, informerà l'organo di vigilanza di tutte le questioni degli affari di notevole rilevanza per i loro effetti particolari sulla politica generale dell'impresa, sulla situazione finanziaria o sui lavoratori. Ne fanno parte le misure di riorganizzazione e ristrutturazione con notevole effetto sulla situazione occupazionale nel Gruppo.

#### **8. Membro dell'organo direttivo responsabile per "Area lavoro e questioni sociale"**

Un membro dell'organo direttivo di Allianz SE sarà responsabile dell'"Area lavoro e questioni sociali". Fatto salvo il diritto all'autogoverno, l'organo di vigilanza dovrà approvare la designazione del membro dell'organo direttivo a responsabile dell'"Area lavoro e questioni sociali". Una disposizione in merito dovrebbe essere inclusa nel regolamento interno all'organo direttivo di Allianz SE.

## **PARTE C: Disposizioni finali**

### **1. Durata**

#### **1.1 Entrata in vigore**

L'Accordo entrerà in vigore all'atto di iscrizione nel Registro delle Imprese di Allianz della fusione di Ras con Allianz AG e della trasformazione di Allianz AG in una SE.

#### **1.2 Durata e disdetta**

Decorsi sei anni dalla prima entrata in vigore, l'Accordo potrà essere disdetto per iscritto da entrambe le parti con preavviso di un anno. E' anche possibile la disdetta della sola Parte A o della sola della Parte B dell'Accordo. Anche in caso di disdetta di una sola parte, la terminologia adoperata nelle Parti A o B continueranno ad avere effetto nella parte non disdetta. Se l'Accordo non sarà disdetto, sarà prorogato di anno in anno, salva la disdetta con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza prorogata.

#### **1.3 Effetti legali della disdetta**

##### **1.3.1 Parte A dell'Accordo**

Qualora, in seguito a comunicazione di disdetta ai sensi del punto 1.2 della Parte A del presente Accordo (sia per disdetta parziale, sia per disdetta dell'intero Accordo), non venisse stipulato alcun un nuovo Accordo entro la scadenza del periodo di preavviso, la Parte A di questo Accordo sarà sostituita dalla disposizione quadro secondo quanto previsto nella SEBG nella versione di volta in volta valida. Fino alla costituzione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori ai sensi della disposizione quadro, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori formata in base alla Parte A avrà un mandato di transizione.

### 1.3.2 Parte B dell'Accordo

La Parte B di questo Accordo sarà sostituita dalla disposizione quadro secondo quanto previsto nella SEBG nella versione di volta in volta valida, ovvero dal nuovo Accordo, tuttavia non prima della scadenza del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori designati in base alla Parte B del presente Accordo nell'organo di vigilanza.

## 2. **Ripresa delle negoziazioni**

In caso di ripresa delle negoziazioni come da § 18 comma 3 SEBG, tali negoziazioni saranno condotte tra la direzione di Allianz SE nonché – al posto di una costituenda nuova delegazione speciale di negoziazione - con la Rappresentanza Europea dei Lavoratori insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori interessati alle modifiche strutturali in progetto, fino a quel momento non rappresentati nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori.

## 3. **Diritto tedesco, lingua, conciliazione di controversie, foro competente**

Salve disposizioni espressamente diverse, a questo Accordo si applica il diritto tedesco. Ufficiale è la versione in lingua tedesca dell'Accordo.

Per la conciliazione di controversie tra la Direzione di Allianz SE e la Rappresentanza Europea dei Lavoratori in merito a contenuto, interpretazione e applicazione del presente Accordo, la Direzione di Allianz SE nonché la Rappresentanza Europea dei Lavoratori riprenderanno nuovi negoziati con il serio proposito di addivenire ad un'intesa.

Per tutti ricorsi o controversie dal presente Accordo o nel contesto dello stesso sarà competente esclusivamente la pretura del lavoro di Monaco di Baviera

Kempfenhausen, lì 20 settembre 2006

Allianz Aktiengesellschaft

\_\_\_\_\_  
(Dr. Achleitner)

\_\_\_\_\_  
(Dr. Rupprecht)

Ras Holding S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Ing. Vagnone)

\_\_\_\_\_  
(Dott. Riches)

Per la Delegazione Speciale di Negoziazione:

\_\_\_\_\_  
(Zimmermann)

\_\_\_\_\_  
(Tasselli)

## **Allegato 1: Elenco terminologico**



<b>"Allianz AG"</b>	Ha il significato come da Preambolo lett. (A)
<b>" Lavoratore di Allianz "</b>	Ha il significato come da Parte A, punto 1.1.
<b>"Gruppo Allianz"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 1.1.
<b>"Rappresentante dei Lavoratori"</b>	Ha il significato come da PARTE B, punto 2.
<b>"Paesi Coinvolti"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 1.1.
<b>"Primo organo di vigilanza"</b>	Ha il significato come da PARTE B, punto 3.2.
<b>"Comitato di Gestione"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 4.1.
<b>"questioni transnazionali "</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 1.2.
<b>"Rappresentante Nazionale"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 2.2.
<b>"private equity investment"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 1.1.
<b>"RAS"</b>	Ha il significato come da Preambolo, lettera (A).
<b>"Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 2.2.
<b>"SEBG"</b>	Ha il significato come da Preambolo, lettera G.
<b>"filiale"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 1.1.
<b>"riunioni ordinarie"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 3.1.
<b>"Rappresentante d'Impresa"</b>	Ha il significato come da PARTE A, punto 2.3.

**Allegato 2.6: Ripartizione dei seggi nella prima  
presentanza Europea dei Lavoratori di Allianz SE**

**Rap-**

<b>Paese</b>	<b>Membri della Rappresen- tanza Europea dei Lavo- ratori</b>
Belgio	1
Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania	1*
Germania	10
Francia	3
Grecia	1
Irlanda	1
Italia	3
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Austria	2
Polonia	1
Portogallo	1
Svizzera	1
Slovacchia	2
Spagna	2
Repubblica Ceca	1
Ungheria	2
Regno Unito	3
<b>Totale</b>	<b>37</b>

\* Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico.